

CAMB/2017/90 del 31 ottobre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Toano (RE) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006: verifica preliminare delle condizioni di riconoscibilità quale gestione del servizio idrico in forma autonoma e disposizioni in merito all'ulteriore svolgimento dell'attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia.**

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2017/90

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 13.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0006815 del 30/10/2017.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
3	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Toano (RE) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006: verifica preliminare delle condizioni di riconoscibilità quale gestione del servizio idrico in forma autonoma e disposizioni in merito all'ulteriore svolgimento dell'attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- la l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

visto in particolare l'art. 147, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n.

221, ai sensi del quale:

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche [...].

1-bis. [...]

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.;

rilevato che il suindicato art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con il decreto “Sblocca Italia”, reintroduce il principio di *unicità della gestione* del servizio idrico integrato (comma 2) e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale ai sensi della prima parte del comma 2-bis;

rilevato inoltre che, rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni introdotte dalla l. n. 221/2015, “fa salve” le

fattispecie di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*), le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (da affidare);

premessato che:

- con comunicazione assunta al protocollo dell’Agenzia n. PG/2016/1997 del 22/03/2016, avente ad oggetto *Richiesta affidamento in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato nel territorio di Toano – provincia di Reggio Emilia*, il Comune di Toano (RE) ha presentato istanza per salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato ai sensi di quanto previsto in specie nella lettera *b*) del comma 2-bis del suindicato art. 147, come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con lettera protocollo n. PG.AT/2016/2139 del 29/03/2016 l’Agenzia ha dato riscontro all’istanza del Comune di Toano, manifestando l’intenzione di procedere ad un approfondimento del quadro delle situazioni gestionali autonome esistenti nel territorio regionale, con riferimento ai requisiti richiesti per la salvaguardia, e di procedere all’approvazione di apposite linee guida per agevolare i Comuni interessati nella presentazione della documentazione comprovante i requisiti suddetti al fine di effettuare l’istruttoria sui singoli casi;
- con note PG.AT/2016/2208 e PG.AT/2016/2209 del 01/04/2016 l’Agenzia ha posto un quesito rispettivamente all’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ordine all’interpretazione dell’art. 147, comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con l’art. 62, comma 4, della l. n. 221/2015, con particolare riferimento ai profili di individuazione delle “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” ai fini della salvaguardia;
- con nota prot. 0007069 del 18/04/2016, rispondendo ai quesiti posti in particolare dall’ANEA per conto degli Enti di ambito, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito un parere interpretativo in merito alla nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, che l’Agenzia ha provveduto a trasmettere al Comune di Toano con lettera protocollo n. PG.AT/2016/2960 del 04/05/2016;
- visti i contenuti del suindicato parere ministeriale (al quale si rinvia) in relazione alla verifica preliminare delle condizioni di riconoscibilità delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 221/2015 nonché all’accertamento dei requisiti indicati dalla norma ai fini della salvaguardia, l’Agenzia ha ritenuto di dotarsi di apposite linee guida, coerenti con i medesimi contenuti, in merito allo svolgimento dell’istruttoria per l’accertamento dell’esistenza delle caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull’utilizzo efficiente della risorsa idrica e per l’adozione del provvedimento di salvaguardia, previa definizione dell’ambito oggettivo di applicazione della medesima disposizione attraverso l’individuazione delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma;

- con deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 69 del 12 dicembre 2016, l'Agenzia ha approvato pertanto apposite *Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

considerato che:

- come riportato nelle suindicate linee guida, approvate in conformità al citato parere ministeriale, le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera *a)* dell'art. 147 sono le gestioni in forma autonoma già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006 nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico *pro tempore* vigente, previo consenso dell'Ente di governo dell'ambito (EGA); in ogni caso sono gestioni organizzate dal singolo Comune sia che si tratti di gestione "diretta" (azienda speciale o gestione in economia) sia che si tratti di gestione *in house* mediante contratto di servizio sottoscritto tra Comune e società partecipata;
- come ulteriormente riportato nelle linee guida, in conformità al parere ministeriale, le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera *b)* dell'art. 147 corrispondono alle gestioni in forma autonoma *esistenti* alla data di entrata in vigore della l. n. 221/2015 e cioè il 2 febbraio 2016, organizzate in una delle forme consentite dall'ordinamento giuridico *pro tempore* vigente, le quali inoltre presentano contestualmente le tre caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica;
- sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera *b)*, dell'art. 147, le "gestioni in forma autonoma esistenti" si identificano pertanto, come indicato nelle linee guida, con le gestioni dirette (azienda speciale o gestione in economia) dei Comuni montani fino a 1.000 abitanti non già istituite ai sensi dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (in assenza dell'Ente di governo dell'ambito o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore di ambito), e con gli affidamenti *in house* assentiti dai singoli Comuni (in assenza dell'EGA o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore unico di ambito) ovvero assentiti dall'EGA (in relazione al singolo Comune) nel rispetto del principio di "unitarietà" della gestione del servizio, le quali pertanto sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito;
- in presenza delle particolari caratteristiche della risorsa idrica indicate dal legislatore, le gestioni in forma autonoma di cui alla lettera *b)*, come sopra individuate, possono essere salvaguardate e dunque sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto "Sblocca Italia" e formalmente collocate fuori dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito;
- sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'Agenzia provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147 con riguardo esclusivamente a quelle che si presentano come "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai sensi del

medesimo art. 147, comma 2-bis, lettera *b*), come sopra individuate;

- come ulteriormente precisato nelle linee guida, per "gestioni esistenti del servizio idrico", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, in ogni caso, esclusivamente quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio;

considerato inoltre che:

- a seguito di apposita istruttoria condotta in applicazione delle linee guida, con protocollo n. PGAT/2017/3150 del 19/05/2017 l'Agenzia ha dato riscontro alla richiesta per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato presentata del Comune di Toano in data 22/03/2016, evidenziando, e in tal senso convenendo con il medesimo Comune di Toano, che nel relativo territorio comunale il servizio idrico integrato viene erogato dalla società AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale, società soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Comune di Toano, già A.S.T. - Azienda Speciale Toano, sulla base di un affidamento assentito dal Comune ed espressamente salvaguardato quale affidamento *in house* ai sensi della normativa *pro tempore* vigente dall'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici dell'ATO n. 3 di Reggio Emilia con proprie deliberazioni assembleari, alle quali si rinvia (si vedano in specie le deliberazioni dell'Assemblea dell'Agenzia n. 136/10 del 19/12/2002 e n. 11 del 30/12/2009); che in particolare il rapporto tra l'Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (ora ATERSIR) e la società AST per la gestione salvaguardata del servizio idrico integrato è stata regolata mediante la sottoscrizione in data 30 giugno 2003 di apposita convenzione di servizio, più volte prorogata e giunta infine a scadenza in data 31 dicembre 2010; che la società AST ha proseguito ad erogare il servizio idrico integrato oltre la suindicata scadenza contrattuale; che, per tutto quanto sopra, in applicazione delle linee guida approvate dall'Agenzia, si può concludere che la gestione del servizio idrico assentito alla società AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale si configura come gestione in forma autonoma esistente ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) del d.lgs. n. 152/2006;
- con la medesima comunicazione l'Agenzia ha richiesto al Comune di Toano la trasmissione della documentazione e dei dati indicati nelle linee guida e nelle relative schede allegate, al fine di disporre delle informazioni di natura tecnica, gestionale ed infrastrutturale relative al servizio idrico per lo svolgimento dell'attività di accertamento degli ulteriori e necessari presupposti tecnici indicati dalla norma con riferimento alla qualità e all'utilizzo efficiente della risorsa idrica, e cioè:
 - a) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - b) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico;

- con comunicazione assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2017/3791 del 21/06/2017 avente ad oggetto *Richiesta di affidamento in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato comunale di Toano ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis - D.Lgs. 152/2006* il Comune di Toano ha provveduto a trasmettere all'Agenzia la documentazione e i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di accertamento di cui all'art. 147, comma 2-bis ai fini della salvaguardia;
- con successiva comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 6015 del 02/10/2017 il Comune ha trasmesso inoltre ulteriori dati ad integrazione di quanto già inviato con la precedente del 21/06/2017;

ritenuto, in considerazione dell'attività istruttoria, indicata più sopra, posta in essere allo scopo di verificare preliminarmente le condizioni di riconoscibilità della gestione del servizio idrico integrato svolta nel territorio del Comune di Toano dalla società partecipata AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale quale "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera *b*), in applicazione delle linee guida approvate dall'Agenzia in conformità al parere reso dal Ministero dell'Ambiente con prot. n. 0007069 del 18/04/2016:

- che la gestione del servizio idrico nel territorio del Comune di Toano si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) del d.lgs. n. 152/2006;
- che pertanto sussistono i presupposti affinché l'Agenzia proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia, sulla base della documentazione fornita dal Comune di Toano e indicata nelle premesse della presente deliberazione;
- di dare atto che con successiva e separata deliberazione di questo Consiglio d'ambito, si assumerà la decisione relativa alla salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta nel territorio del Comune di Toano, come da istanza presentata dal medesimo Comune e acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PG/2016/1997 del 22/03/2016, ove sia accertata l'esistenza dei requisiti relativi alla risorsa idrica indicati nel medesimo comma 2-bis dell'art. 147;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi dei presenti, ad esclusione del consigliere Patrizia Barbieri che non ha partecipato al voto,

DELIBERA

1. in applicazione delle linee guida approvate da questo Consiglio d'ambito con deliberazione n. 69 del 12/12/2016 in conformità al parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0007069 del 18/04/2016:
 - 1.1 di ritenere che la gestione del servizio idrico integrato svolta nel territorio del Comune di Toano dalla società partecipata AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale si presenta come “gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente” ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) del d.lgs. n. 152/2006;
 - 1.2 di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico integrato svolta nel territorio del Comune di Toano di cui al precedente punto 1.1., sussistono i presupposti affinché l’Agenzia proceda all’accertamento dell’esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull’utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell’art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) ai fini dell’adozione del provvedimento di salvaguardia, sulla base della documentazione fornita dal medesimo Comune di Toano e indicata nelle premesse della presente deliberazione;
 - 1.3 di dare atto che con successiva e separata deliberazione di questo Consiglio d’ambito, si assumerà la decisione relativa alla salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera *b*) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta nel territorio del Comune di Toano di cui al precedente punto 1.1., come da istanza presentata dal medesimo Comune e acquisita al protocollo dell’Agenzia n. PG/2016/1997 del 22/03/2016, ove sia accertata l’esistenza dei requisiti relativi alla risorsa idrica di cui al precedente punto 1.2;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 90 del 31 ottobre 2017

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Toano (RE) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006: verifica preliminare delle condizioni di riconoscibilità quale gestione del servizio idrico in forma autonoma e disposizioni in merito all'ulteriore svolgimento dell'attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 31 ottobre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 30 novembre 2017

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna